Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 | **Roma — Mercoledì, 9 aprile** | **Numero 85**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32 : semestre L. 18 : trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36 : » » 20 : » » 12
All' Estero (Paesi dell'Unione postale): » 80 : » » 42 : » » 24

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta.***

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. **15** — *nel Regno cent.* **20** — *arretrato in Roma cent.* **30** — *nel Regno cent.* **40** — *all'Estero cent.* **50**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre **aumentato della somma fissa** di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1915, n. 1510).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 456 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia e i culti, di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e delle finanze;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione in data 29 luglio 1918, stipulata tra il Ministero di grazia e giustizia ed i rappresentanti del comune e della provincia di Bergamo per la costruzione in quella città di un edificio ad uso degli uffici giudiziari.

Art. 2.

Il comune di Bergamo è autorizzato a contrarre

con uno degli Istituti di cui all'art. 7 della convenzione citata nell'art. 1 del presente decreto, e per la costruzione dell'edificio, un mutuo di L. 1.300.000 in deroga alle disposizioni dell'art. 191 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.

Se il mutuo sarà contratto con la Cassa depositi e prestiti, restano ferme per effettuarne l'operazione, tutte le modalità stabilite dalla legge (testo unico) 2 gennaio 1913, n. 453, sulla Cassa predetta.

Art. 3.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia verrà stanziata per il periodo di 50 anni l'annualità per l'estinzione del mutuo da contrarsi dal comune di Bergamo, ai sensi del precedente art. 2 e da rimborsarsi al Comune medesimo secondo stabiliscono gli articoli 8 e 9 della convenzione.

Nello stato di previsione dell'entrata sarà iscritto il contributo da corrispondersi dalla provincia di Bergamo in forza dell'art. 2, comma 2°, della detta convenzione.

Art. 4.

L'annessa convenzione e quelle altre che intervenissero successivamente in dipendenza di questa saranno registrate con il solo diritto fisso di L. 2,70.

Art. 5.

Il comune di Bergamo è esonerato dal pagamento di imposte e tasse dipendenti dalla stipulazione ed esecuzione della ripetuta convenzione, compresa l'imposta di ricchezza mobile sui rimborsi.

Gli interessi dei mutui contratti dal Comune per i fini di cui alla annessa convenzione usufruiranno dell'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile disposta dall'art. 16 della legge 11 dicembre 1910, n. 855.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Facta — Stringher — Meda.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

CONVENZIONE.

L'anno 1918, nel giorno 29 del mese di luglio, tra il Ministero di grazia e giustizia e dei culti, rappresentato dal procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Bergamo, la provincia di Bergamo, rappresentata dal presidente della Deputazione provinciale, ing. cav. Luigi Milesi, autorizzato con deliberazione 6 maggio 1918, approvata e resa esecutoria nei modi di legge ed il comune di Bergamo, rappresentato dal sindaco avv. comm. Sebastiano Zilioli, come da deliberazione del Consiglio comunale di Bergamo, in data 29 aprile 1918, approvata e resa esecutiva nei modi di legge, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Il comune di Bergamo si obbliga di costruire in Bergamo, nella località della Fiera, su area facente parte del n. 271 della mappa di Bergamo città e della superficie di mq. 3063, confinante il lotto *B* della planimetria della Fiera medesima, un palazzo per uso esclusivo degli uffici giudiziari, giusta il progetto in data 3 aprile 1917 compilato dai signori architetto comm. Marcello Piacentini e ingegnere cav. Luigi Degrossi, capo dell'ufficio tecnico municipale di Bergamo, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con deliberazione del 29 gennaio 1918.

La costruzione dovrà essere compiuta entro il periodo massimo di anni 8 dalla stipulazione della pace.

Art. 2.

Il comune di Bergamo inoltre, con la presente convenzione, cede gratuitamente allo Stato per la costruzione anzidetta l'area di sua libera proprietà descritta nell'articolo precedente con l'autorizzazione a procedere alla relativa voltura e trascrizione nei pubblici registri.

La provincia di Bergamo a sua volta si obbliga di contribuire alle dette spese mediante corresponsione di annue lire diecimila per anni 40 come da deliberazione 16 ottobre 1916 del Consiglio provinciale approvata e resa esecutiva nei modi di legge; somma questa che intendesi così devoluta a favore diretto dello Stato ed a parziale sollievo dell'onere che esso assume come in appresso.

Art. 3.

Fermi i contributi di cui all'articolo che precede, la spesa complessiva a carico dello Stato viene, di comune accordo fra le parti, stabilita nel limite massimo di L. 1,300,000 compresi gli impianti per il riscaldamento e ventilazione dei locali e per la distribuzione dell'acqua e della luce elettrica ed ogni altra che si rendesse necessaria, escluse soltanto quelle per l'arredamento.

Art. 4.

Nel caso in cui le spese di costruzione, accessori ed impianti, non raggiungessero le dette L. 1,300,000, la differenza in meno andrà in diminuzione dell'onere dello Stato.

Per contro resta espressamente convenuto che qualsiasi eccedenza sulla detta somma dovrà essere sostenuta dal comune di Bergamo.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal Comune per la costruzione del palazzo verrà desunta dalla contabilità finale dei lavori, riveduta dall'Ufficio del genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Le costruzioni che man mano sorgeranno sull'area ceduta dal comune di Bergamo allo Stato diverranno immediata proprietà dello Stato medesimo ed il palazzo dopo ultimato e collaudato nei modi di legge sarà preso in consegna dal Ministero di grazia e giustizia con tutti i relativi impianti ed accessori.

Art. 7.

La somma di L 1.300.000 che, giusta l'art. 3, costituisce l'onere massimo dello Stato per la costruzione del palazzo ed impianti ed accessori verrà chiesta a mutuo dal Comune alla Cassa depositi e prestiti o ad altra Cassa di risparmio ordinaria purchè a condizioni uguali o migliori contro la garanzia delle delegazioni del Comune sulla sovraimposta fondiaria, con ammortamento in 50 anni, stabilendosi che il mutuo verrà somministrato a rate e secondo l'avanzamento dei lavori.

Art. 8.

Il Comune sarà rimborsato dallo Stato delle annualità che avrà dovuto versare alla Cassa sovventrice per l'ammortamento del mutuo nei modi stabiliti col seguente art. 9.

Qualora però dalla contabilità finale dei lavori risultasse a carico dello Stato una spesa inferiore al limite di cui all'art. 3, sulla base di essa si determineranno le annualità residuali che lo Stato dovrà a titolo di rimborso corrispondere al Comune.

Finchè non sia approvata tale contabilità finale dei lavori l'ammortamento delle annualità da versarsi in via di rimborso dallo Stato al Comune rimane fissato nella somma corrispondente all'ammontare delle delegazioni che il Comune dovrà rilasciare alla Cassa depositi o prestiti o ad altro Istituto di credito sovventore.

Art. 9.

Il rimborso della prima annualità da parte dello Stato al Comune

non avrà luogo se non quando, da certificati dell'Ufficio del genio civile, risultino compiute le fondazioni.

La seconda annualità verrà rimborsata quando saranno almeno costruiti i muri perimetrali fino all'altezza del tetto.

Al rimborso delle annualità successive verrà provveduto dopo l'avvenuto collaudo e quando consti della perfetta abitabilità del palazzo, del completamento delle opere accessorie previste, nonchè degli impianti di cui all'art. 3.

Art. 10.

Il Governo del Re si riserva la facoltà di far sorvegliare per mezzo dell'ingegnere capo del genio civile la esecuzione dei lavori, assumendo a proprio carico la spesa all'uopo necessaria.

Art. 11.

La presente convenzione sarà registrata con il solo diritto fisso di L. 2,70 e non sarà valida per l'Amministrazione dello Stato se non dopo approvata con legge.

Fatta in unico originale, letta, approvata e sottoscritta il giorno, mese ed anno che sopra in Bergamo.

Avv. comm. Sebastiano Zilioli — Sindaco.
Avv. Roberto Giusti — Procuratore del Re.
Ing. Luigi Milesi — Presidente Deputazione provinciale.

Il numero 459 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il limite massimo assegnato al Ministero delle finanze, nell'esercizio finanziario 1918-919, dell'annualità per pensioni da concedersi in dipendenza di collocamento a riposo d'autorità, è aumentato di lire trentamila (L. 30.000).
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Agliè, addì 18 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 460 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918-919 sono apportate le variazioni di cui alla unita tabella, firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato ad Agliè, addì 18 marzo 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

TABELLA di maggiori assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1918-1919.

Cap. n. 3. Spese d'ufficio (Ministero)	90,000 —
Cap. n. 10. Spese d'ufficio (Intendenze)	120,000 —
Cap. n. 12. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale ecc.	15,000 —
Cap. n. 232. Paghe al personale ausiliario di sorveglianza e di scrittura ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi, ecc.	4,500,000 —
Cap. n. 308. Spese di indemaniamento e di amministrazione dei beni delle Confraternite romane, ecc.	4,000 —
	4,729,000 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il ministro del tesoro: STRINGHER.
Il ministro delle finanze: MEDA.

Il numero 491 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1918, n. 1971;
Vista la legge 19 dicembre 1918, n. 1908;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo stanziamento dei sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1918-919, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 100. Servizio segreto	800,000 —
Cap. n. 136. Spese confidenziali per la repressione del malandrinaggio, per la ricerca ed estradizione degli imputati e condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a spe-	

ciali servizi di sicurezza pubblica, in relazione anche ai bisogni determinati dallo stato di guerra	200,000 —
Totale . . .	1,000,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 492 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 21 agosto 1907, n. 690 e del relativo regolamento 20 agosto 1909, n. 66;

Visto il testo unico del regolamento pel corpo delle guardie di città 27 giugno 1907, n. 367;

Visto il Nostro decreto 14 ottobre 1917, n. 1732;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, di concerto con quelli del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella organica *A* per il corpo delle guardie di città, allegata al Nostro decreto 14 ottobre 1917, n. 1732, sono introdotte le modificazioni risultanti dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il limite minimo di età per l'ammissione nel corpo delle guardie di città è fissato a 18 anni compiuti.

Art. 3.

Le guardie di città sono reclutate:

1° per arruolamento volontario, a preferenza tra gli ex-carabinieri e militari in congedo illimitato. All'arruolamento potranno essere ammessi gli inscritti di leva anche dopo la data di apertura della leva cui devono concorrere;

2° per passaggi di militari del R. esercito o della R. marina che si trovino alle armi o in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.

I ministri della guerra e della marina hanno facoltà di vietare gli arruolamenti e i passaggi nel corpo delle guardie di città degli inscritti e dei militari anzidetti che siano da adibirsi o addetti a servizi speciali.

Art. 4.

I sottufficiali e gli appuntati hanno diritto alla seguente indennità giornaliera di grado:

Marescialli maggiori	L. 2,50
Marescialli capi	» 2,00
Marescialli ordinari	» 1,50
Brigadieri	» 1,15
Sottobrigadieri	» 0,85
Appuntati	» 0,30

Sull'indennità di grado sono concessi i seguenti aumenti quadriennali:

1° per il maresciallo maggiore, tre aumenti quadriennali al 5°, al 9° ed al 13° anno di grado, ciascuno di L. 0,40 al giorno;

2° per il maresciallo capo e ordinario, un aumento quadriennale al 5° anno di grado, di L. 0,30 al giorno;

3° per il brigadiere, un aumento quadriennale al 5° anno di grado, di L. 0,25 al giorno;

4° per il sottobrigadiere, un aumento quadriennale al 5° anno di grado, di L. 0,20 al giorno;

5° per l'appuntato, tre aumenti quadriennali, al 5°, al 9° ed al 13° anno di grado ciascuno di L. 0,20 al giorno.

Art. 5.

Il soprassoldo di rafferma di L. 100 e di L. 200 annue; di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 648, nonchè quello di L. 100 annue annesso alla medaglia al merito di servizio istituita pel corpo delle guardie di città dall'art. 3 della legge 8 luglio 1906, n. 318, sono soppressi.

Art. 6.

Agli agenti del corpo delle guardie di città che, compiuta la prima ferma, continuino a prestare regolare servizio, sarà corrisposto ad ogni rafferma che contrarranno e fino alla quarta compresa un soprassoldo quinquennale di L. 200 annue, che sarà mantenuto anche in caso di promozione, meno per quella di ufficiale, e sarà computato agli effetti della pensione.

Art. 7.

I premi di L. 500 ciascuno stabiliti per la prima e seconda rafferma dall'art. 23 del testo unico delle leggi sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza 31 agosto 1907, n. 690, sono rispettivamente elevati a L. 1000.

È istituito un altro premio di L. 1000 per la terza rafferma.

Art. 8.

L'agente sottoposto ad esperimento, che può durare da tre mesi ad un anno, in attesa di rafferma è soggetto a tutte le norme del regolamento pel corpo; ma il periodo di esperimento non è computato agli effetti del tempo utile per il conseguimento del premio di rafferma, del soprassoldo quinquennale e dell'indennità di grado.

Art. 9.

L'indennità mensile concessa ai sottufficiali, appuntati, guardie ed agenti sedentari del corpo delle guardie di città ammogliati o vedovi con prole che non usufruiscono di alloggio gratuito è elevata da L. 20 a L. 40.

Per tutti gli ufficiali che parimenti non usufruiscano di alloggio gratuito, l'indennità mensile è fissata:

a) se celibi, in L. 30;

b) se ammogliati o vedovi con prole, in L. 50.

Art. 10.

Disposizioni transitorie.

Agli effetti dell'aumentato numero e misura dei premi di rafferma, si stabilisce quanto segue:

a) agli agenti, per i quali al 1° febbraio 1919 siano maturate tutte le quote del primo premio di L. 500 saranno corrisposte altre L. 500;

b) agli agenti per i quali alla stessa data siano maturate anche tutte le quote del secondo premio di L. 500 saranno corrisposte altre L. 1000;

c) a quelli che abbiano compiuto il 16° anno, ma non sorpassato da 6 mesi il 20° anno compiuto, sarà corrisposto il terzo premio di L. 1000;

d) agli agenti che al 1° febbraio 1919 contino 21 o più anni di servizio saranno corrisposte, a decorrere dalla data suddetta, tante quote di premio di L. 200 ciascuna quanti sono gli anni di servizio loro restanti per compiere il 25°, calcolando le eventuali frazioni di oltre sei mesi come anno intero.

Art. 11.

All'entrata in vigore del presente decreto i graduati e le guardie di città acquisteranno diritto al soprassoldo quinquennale corrispondente al numero delle rafferme contratte ed agli aumenti di grado corrispondenti agli anni di servizio compiuti nel grado cui sono rivestiti.

Art. 12.

Sino a che rimarranno in vigore per gli impiegati civili e mi-

litari dello Stato, anche gli appartenenti al corpo delle guardie di città continueranno ad aver diritto agli aumenti percentuali sugli attuali assegni, concessi con decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 107, nonchè all'indennità mensile di caro-viveri di L. 60 concessa con decreto Luogotenenziale del 6 ottobre 1918, n. 1593.

Art. 13.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° febbraio 1919.

Esse però non si applicheranno a coloro che per qualsiasi ragione abbiano cessato di far parte del corpo alla data della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta ufficiale.*

Art. 14.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Tabella **A**.

Modificazioni alla tabella organica per il Corpo delle guardie di città

Grado	Num. dei posti	Stipendio / Paga	Indennità grado	Totale	Spesa
Ufficiali.					
Colonnello	1	8,000			8,000 —
Tenenti colonnelli	2	6,000			12,000 —
Maggiori	8	5,000			40,000 —
Capitani	40	4,000			160,000 —
Tenenti	35	3,300			115,500 —
Sottotenenti	25	2,800			70,000 —
	111				405,500 —
Graduati e guardie.		Paga	Indennità grado	Totale	
Marescialli maggiori	300	8.50	2.50	11.00	1,203,500 —
Marescialli capi	250	8.25	2.00	10.25	935,312 50
Marescialli ordinari	200	8.00	1.50	9.50	693,500 —
Brigadieri	600	7.50	1.15	8.65	1,894,350 —
Sottobrigadieri	800	7.00	0.85	7.85	2,292,200 —
Appuntati	2300	6.00	0.30	6,30	5,288,850 —
Guardie	7400	5.50	—	5.50	14,855.500 —
Allievi	300	4.00	—	4.00	438,000 —
Agenti sedentari	350	6.30	—	6.30	804,825 —
	12500				28,406,037 50
Totale . . .	12611				28,811,537 50

Annotazioni. — La misura dell'indennità di carica da corrispondersi al colonnello che presta servizio nella capitale è quella stabilita pel questore dal R. decreto 24 giugno 1910, n. 454.

È concessa una indennità annua di servizio di L. 400 ai tenenti colonnelli e maggiori, di L. 350 ai capitani e di L. 300 ai tenenti e sottotenenti delle guardie di città.

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno: COLOSIMO.
Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 493 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vedute le leggi 30 dicembre 1906, n. 649, e 6 luglio 1911, n. 685;

Veduti il decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, ed il regolamento per il corpo degli agenti di custodia, approvato con R. decreto 24 marzo 1907, n. 150;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e ministro dell'interno, di concerto con quello del tesoro, della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tabella organica per il corpo degli agenti di custodia allegata al decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, sono introdotte le modificazioni risultati dalla tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Il limite minimo d'età per l'ammissione nel corpo degli agenti di custodia è fissato in 18 anni compiuti.

Art. 3.

Gli agenti di custodia sono reclutati:

1° per arruolamento volontario, a preferenza fra gli ex-carabinieri, guardie di città e militari in congedo illimitato. All'arruolamento potranno essere ammessi gli inscritti di leva anche dopo la data di apertura della leva a cui devono concorrere;

2° per passaggio di militari del R. esercito o della R. marina che si trovino alle armi o in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.

I ministri della guerra e della marina hanno facoltà di vietare gli arruolamenti e i passaggi nel corpo degli agenti di custodia degli iscritti e dei militari anzidetti che siano da adibirsi o addetti a servizi speciali.

Art. 4.

I comandanti, i capiguardia, sottocapi e guardie scelte hanno diritto alla seguente indennità giornaliera di grado:

Comandante, L. 2,50.
Capiguardia di 1ª classe, L. 2.
Capiguardia di 2ª classe, L. 1,50.
Sottocapi di 1ª classe, L. 1,15.
Sottocapi di 2ª classe, L. 0,85.
Guardie scelte, L. 0,30.

Sulle indennità di grado sono concessi i seguenti aumenti quadriennali:

1° pel comandante, tre aumenti quadriennali, al 5°, al 9° ed al 13° anno di grado, ciascuno di L. 0,40 al giorno;

2° pel capoguardia di 1ª e 2ª classe, un aumento quadriennale, al 5° anno di grado di L. 0,30 al giorno;

3° pel sottocapo di 1ª classe, un aumento quadriennale al 5° anno di grado di L. 0,25 al giorno;

4° pel sottocapo di 2ª classe, un aumento quadriennale di grado di L. 0,20 al giorno;

5° per le guardie scelte, tre aumenti quadriennali, al 5°, al 9° ed al 13° anno di grado, ciascuno di L. 0,20 al giorno.

Art. 5.

Il soprassoldo di rafferma di L. 100 e di L. 200 annue di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 649 e quello di L. 100 annue annesso alla medaglia al merito di servizio istituita pel corpo degli agenti di custodia all'art. 4 della legge stessa, ed il soprassoldo di cui all'art. 3 del decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, sono soppressi.

Art. 6.

Agli agenti di custodia che, compiuta la prima ferma, continuino a prestare regolare servizio sarà corrisposto, ad ogni rafferma che contrarranno e fino alla quarta compresa, un soprassoldo quinquennale di L. 200 annue, che sarà mantenuto anche in caso di promozione e sarà computato agli effetti della pensione.

Art. 7.

I premi di L. 500 ciascuno stabiliti per la prima e seconda rafferma dall'art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 649, sono rispettivamente elevati a L. 1000.

È istituito inoltre un altro premio di L. 1000 per la terza rafferma.

Tali premi saranno versati alla Cassa postale di risparmio colle modalità da fissarsi con decreto Ministeriale e saranno pagati all'agente al termine del servizio.

Art. 8.

L'agente sottoposto ad esperimento, che può durare da tre mesi ad un anno, in attesa di rafferma, è soggetto a tutte le norme del regolamento pel corpo; ma il periodo di esperimento non è computato agli effetti del tempo utile per il conseguimento del premio di rafferma, del soprassoldo quinquennale, dell'indennità di grado e della concessione della medaglia al merito di servizio.

Art. 9.

L'indennità d'alloggio, di cui all'art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 649, è elevata da L. 20 a L. 40.

Art. 10.

Le nomine al grado di capoguardia e comandante si conferiscono esclusivamente per titolo di merito.

Le promozioni di classe nei gradi di capoguardia e di sottocapoguardia sono conferite tre quarti per anzianità ed un quarto per titolo di merito.

Art. 11.

Gli agenti di custodia che allo scadere del limite d'età fissato da Nostro decreto 20 febbraio 1919, n. 220, non abbiano compiuto il numero di anni di servizio necessario pel conseguimento del massimo della pensione, potranno, se ancora idonei, essere mantenuti in servizio sino al raggiungimento del periodo di tempo prescritto per aver titolo a liquidare l'anzidetto massimo.

Le guardie scelte che usufruiranno di tale trattamento saranno considerate in soprannumero.

Art. 12.

Disposizioni transitorie.

Agli effetti dell'aumentato numero e misura dei premi di rafferma si stabilisce quanto segue:

a) agli agenti i quali abbiano riscosse in tutto o in parte le quote del primo premio di L. 500, sarà corrisposta, a quinquennio compiuto, la differenza sino al raggiungimento della somma di L. 1000;

b) agli agenti i quali abbiano riscosso il primo premio, e, in tutto o in parte, le quote del secondo premio di L. 500, sarà corrisposta, a compiuto quinquennio, la differenza sino al raggiungimento della somma di L. 2000;

c) a quelli che al 1° febbraio 1919, abbiano compiuto il 16° ma non superato di 6 mesi il 20° anno, saranno corrisposte L. 3000 detratte le somme che a titolo di premio hanno già riscosse;

d) agli agenti che al 1° febbraio 1919, compiono 21 o più anni di servizio, saranno corrisposte, a decorrere dalla data suddetta, oltre l'aumento dei due primi premi, tante quote di premi di L. 200 ciascuna, quanti sono gli anni di servizio loro restanti per compiere il 25° anno calcolando le eventuali frazioni di oltre 6 mesi come anno intero.

Anche tali premi saranno versati alla Cassa postale di risparmio nei modi indicati al precedente art. 7.

Art. 13.

All'entrata in vigore del presente decreto gli agenti di custodia acquisteranno diritto al soprassoldo quinquennale corrispondente al numero delle rafferme contratte ed agli aumenti di grado corrispondenti agli anni di servizio compiuti nel grado di cui sono rivestiti.

Art. 14.

Sino a che rimarranno in vigore per gli impiegati civili e militari dello Stato, anche gli appartenenti al corpo degli agenti di custodia continueranno ad aver diritto agli aumenti percentuali sugli attuali assegni concessi con decreto Luogotenziale 10 febbraio 1918, n. 107, nonchè all'indennità mensile di caro-viveri.

Art. 15.

Le disposizioni contenute nel presente decreto avranno effetto dal 1° febbraio 1919. Esse però non si applicheranno a coloro che, per qualsiasi ragione abbiano cessato di far parte del corpo alla data della pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta ufficiale*.

Pure dal 1° febbraio 1919, avranno effetto le disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 20 febbraio 1919, n. 220, meno che per gli agenti che abbiano cessato di far parte del corpo nel mese di febbraio.

Art. 16.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 17.

Il Governo del Re è autorizzato ad apportare al regolamento 24 marzo 1907, n. 150, tutte le modificazioni e le aggiunte che saranno riconosciute necessarie.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1919

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — CAVIGLIA — DEL BONO.

Visto, *il guardasigilli*: FACTA

GRADO	Num. dei posti	Assegno giornaliero			Spesa complessiva
		per paga	per indennità di grado	Totale	
Comandanti	50	8 50	2 50	11 —	200.750 —
Capiguardia di 1ª classe .	100	8 25	2 —	10 25	374.125 —
Capiguardia di 2ª classe .	100	8 —	1 50	9 50	346.750 —
Sottocapi di 1ª classe . . .	170	7 50	1 15	8 65	536.732 50
Sottocapi di 2ª classe . . .	170	7 —	0 85	7 85	487.092 50
Guardie scelte	1800	6 —	0 30	6 30	4 139.910 —
Guardie	3500	5 50	—	5 50	7.026.250 —
Allievi	200	4 —	—	4 —	292.000 —
Totale . . .	6090				13.403.610 —

Visto, d'ordine di S. A. R. il Luogotenente Generale di S. M. il Re:

Il ministro dell'interno: COLOSIMO.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

Il numero 494 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto n. 70 del 21 febbraio 1895;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. esercito modificata dalle leggi 6 marzo 1898, n. 59; 3 luglio 1902, n. 237; 21 luglio 1902, n. 303; 30 dicembre 1906, n. 647; 14 luglio 1907, n. 495; 17 luglio 1910, n. 515;

Visto il regolamento per la esecuzione della predetta legge approvato con R. decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Viste le leggi n. 690 del 6 luglio 1911, n. 596 del 31 maggio 1913 e n. 350 del 17 luglio 1910;

Visti i Nostri decreti n. 1518 in data 12 novembre 1916 e n. 876 del 20 maggio 1917 concernenti le pensioni privilegiate di guerra;

Visto il Nostro decreto n. 2150 del 6 dicembre 1917 riguardante la liquidazione delle pensioni per anzianità di servizio e di quelle privilegiate spettanti ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali;

Visto il Nostro decreto n. 495 di pari data del presente, sulle rafferme dei militari dell'arma dei carabinieri Reali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri dell'interno, della marina, del tesoro e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organico dei vari gradi di sottufficiale o militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali è il seguente:

Allievi a piedi	N. 2200)	2600
Allievi a cavallo	» 400)	
Carabinieri a piedi	» 26426)	28710
Carabinieri a cavallo	» 2284)	
Appuntati a piedi	» 3212)	3500
Appuntati a cavallo	» 288)	
Vicebrigadieri a piedi	» 2374)	2800
Vicebrigadieri a cavallo	» 426)	
Brigadieri a piedi	» 2818)	3400
Brigadieri a cavallo	» 58[illegible])	
Marescialli d'alloggio e capi a piedi	» 2266)	2510
Marescialli d'alloggio e capi a cavallo	» 27[illegible])	
Marescialli d'alloggio maggiori a piedi	» 1186)	1450
Marescialli d'alloggio maggiori a cavallo	» 264)	
		45000

Art. 2.

L'avanzamento ai gradi di sottufficiale dei carabinieri Reali ha luogo nel modo seguente:

a) i vicebrigadieri sono tratti dagli appuntati e dai carabinieri idonei all'avanzamento;

b) i brigadieri sono tratti dai vicebrigadieri idonei alla promozione ed aventi almeno due anni di grado;

c) i marescialli d'alloggio sono tratti dai brigadieri idonei alla promozione aventi non meno di 4 anni di grado;

d) i marescialli d'alloggio, idonei alla promozione, sono promossi marescialli d'alloggio capi dopo tre anni di permanenza nel grado;

e) i marescialli d'alloggio maggiori sono tratti dai marescialli d'alloggio capi, idonei alla promozione e con non meno di due anni di grado.

Art. 3.

Fino alla concorrenza di un terzo, i posti vacanti nei vari gradi di sottufficiale dei carabinieri Reali possono essere concessi all'avanzamento a scelta, dovendo gli altri due terzi essere riservati all'avanzamento per anzianità.

Per poter ottenere l'avanzamento a scelta i concorrenti devono avere un'anzianità di grado non inferiore alla metà di quella stabilita dal precedente art. 2.

Art. 4.

I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, tanto dell'arma a piedi quanto dell'arma a cavallo - esclusi i carabinieri ausiliari e gli allievi - hanno diritto alle seguenti competenze giornaliere:

	Paga	Indennità di grado
Maresciallo maggiore	7,25	2,50
Maresciallo capo	7,00	2,00
Maresciallo d'alloggio	6,75	1,50
Brigadiere	6,25	1,15
Vicebrigadiere	5,75	0,85
Appuntato	4,75	0,30
Carabiniere	4,50	—

Sulla paga giornaliera sono ammessi dopo la ferma - ed in luogo dei premi di rafferma - sia pei sottufficiali che pei militari di truppa, 5 aumenti triennali, ciascuno di L. 0,40 giornaliere, rispettivamente al 1°, 4°, 7°, 10° e 13° anno di servizio dopo la ferma. Compiuti i 13 anni di servizio dopo la ferma continuano a ricevere l'aumento giornaliero di L. 2.

Ai graduati sono inoltre concessi i seguenti aumenti quadriennali di grado:

Pel maresciallo maggiore tre aumenti quadriennali, al 5°, al 9° ed al 13° anno di grado, ciascuno di L. 0,40.

Pel maresciallo capo, maresciallo d'alloggio, brigadiere e vice brigadiere un aumento quadriennale al 5° anno di grado, di L. 0,30 al giorno pel maresciallo capo e d'alloggio, di L. 0,25 al giorno pel brigadiere e di L. 0,20 al giorno pel vicebrigadiere.

Per l'appuntato sono concessi tre aumenti quadriennali, al 5°, 9° e 13° anno di grado, ciascuno di L. 0,20 al giorno.

Perciò, oltre la paga, l'indennità di grado e gli aumenti triennali di paga, cui possono aver diritto, i marescialli maggiori dopo il 13° anno di grado continuano a ricevere l'aumento giornaliero di grado di L. 1,20 già maturato e gli appuntati di L. 0,60; dopo il 5° anno di grado i marescialli capi e d'alloggio continuano del pari a ricevere, oltre la paga, l'indennità di grado e gli aumenti triennali di paga, anche l'aumento giornaliero di grado di L. 0,30; i brigadieri quello di L. 0,25 ed i vice brigadieri di L. 0,20.

Gli aumenti triennali di paga potranno essere negati, per motivi di disciplina, per un periodo di 3, 6, 9 o 12 mesi per determinazione dei comandi di gruppo di legioni, basata su verbale del competente Consiglio d'amministrazione e sul parere del comandante la legione.

Art. 5.

Ai sottufficiali e militari di truppa dell'arma a cavallo è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 0,50.

Art. 6.

La paga giornaliera dell'allievo carabiniere è di L. 3. A quello dell'arma a cavallo è corrisposto un soprassoldo giornaliero di L. 0,25.

Le competenze dei carabinieri ausiliari rimangono invariate, ma non sono soggette alla ritenuta vestiario.

Art. 7.

Oltre alla prima distribuzione degli oggetti di corredo e di equipaggiamento, alle modificazioni ed ai completamenti resi necessari dalle successive promozioni, anche le rinnovazioni e le riparazioni occorrenti al vestiario dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali (compresi i carabinieri ausiliari) sono a carico dello Stato.

Ai sottufficiali e militari dell'arma promossi carabinieri anteriormente al 30 giugno 1911 e che non rimangono in debito pel vestiario verso l'Amministrazione, all'atto del congedamento saranno lasciati, in seguito a loro domanda, gli oggetti di corredo, specialmente non più riattabili, che sono considerati di loro proprietà, con le eccezioni già oggi al riguardo vigenti.

Art. 8.

I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, richiamati o trattenuti in servizio, hanno diritto agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado che loro spetterebbero sulla base degli anni di servizio e di grado effettivamente compiuti.

Durante il tempo in cui rimangono richiamati o trattenuti, e pur non vincolandosi a rafferme, acquistano il diritto agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado pel tempo ulteriormente passato in servizio nell'arma.

Art. 9.

I riammessi in servizio che hanno riscosso le indennità di rafferma triennali, perderanno sugli assegni giornalieri durante la ulteriore permanenza in servizio una quota annua da versare all'Amministrazione in rate mensili, corrispondente all'interesse del 5 per cento della somma al netto percepita come indennità delle rafferme triennali liquidate sotto deduzione dell'ammontare dell'anticipazione massima sulle dette indennità, cui avessero diritto per gli anni di servizio compiuti. Saranno esenti dal pagamento di tale interesse quei riammessi in servizio che verseranno all'Amministrazione militare l'importo netto delle indennità liquidate, dedotto l'importo dell'anticipazione massima di cui sopra. Quei riammessi, che non avendo compiuto i prescritti anni di servizio non hanno diritto ad anticipazione, saranno esenti dal pagamento dell'interesse relativo all'anticipazione stessa dal giorno in cui vi acquisteranno diritto.

I riammessi in servizio, all'atto della riammissione, hanno diritto senza altro agli aumenti triennali di paga e quadriennali di grado che loro competono per gli anni di servizio rispettivamente ed effettivamente compiuti nell'arma dopo la ferma e nel grado.

L'accettazione del versamento della predetta quota annua corrispondente agli interessi sulle indennità di rafferma già liquidate e non restituite all'Amministrazione militare è implicita nella domanda di riammissione.

Art. 10.

Ai marescialli maggiori comandanti di sezione ed a quelli addetti agli uffici, stabiliti in organico, è corrisposto un soprassoldo giornaliero di carica di L. 1.

Per gli altri sottufficiali, per gli appuntati e carabinieri addetti agli uffici e stabiliti dagli organici, tale soprassoldo giornaliero di carica è fissato nella misura seguente:

Marescialli capi e d'alloggio, L. 0,75.
Brigadieri e vice-brigadieri, L. 0,50.
Appuntati e carabinieri, L. 0,25.

Tale soprassoldo cessa con l'esonerazione dal comando o dalla carica.

Art. 11.

I sottufficiali dei carabinieri Reali non acquistano alcun diritto ai premi accordati dalle leggi ai sottufficiali delle altre armi, nè ad impiego civile.

Però, tanto ai sottufficiali quanto ai militari di truppa dell'arma, che si congedano dopo il 12° anno di servizio, senza aver diritto a pensione, viene rilasciato, ove riuniscano i necessari requisiti e ne siano riconosciuti meritevoli, uno speciale attestato pel servizio di agenti nei corpi armati o come guardie giurate dipendenti da Amministrazioni governative, provinciali, comunali (guardie boschive, campestri, guardie comunali, guardie daziarie, ecc.) o delle ferrovie dello Stato. Tale attestato conferisce agli interessati che posseggano la idoneità e gli altri requisiti necessari, titolo di preferenza, a parità di condizioni, nei relativi concorsi. Il rilascio dell'attestato avviene all'atto del congedamento su richiesta degli interessati e su giudizio insindacabile dei comandanti di gruppo di legioni, basato sui precedenti disciplinari e di servizio del richiedente e sul parere motivato degli ufficiali dai quali direttamente dipendono.

Art. 12.

Il sottufficiale dei carabinieri Reali può cessare dal servizio per una delle seguenti cause:

1° invio in congedo a domanda;
2° dispensa dal servizio proposta dalla Commissione d'avanzamento;
3° collocamento a riposo;
4° collocamento in riforma;
5° retrocessione dal grado, dopo la ferma;
6° perdita del grado in seguito a condanna, dopo la ferma;
7° rimozione dal grado, dopo la ferma;
8° espulsione dell'esercito per condanna penale.

I provvedimenti indicati nei numeri 1° e 2° sono presi rispettivamente dai comandanti delle legioni e dal comando generale dell'arma; quelli indicati ai numeri 3° e 4° sono presi mediante decreto Ministeriale da registrarsi alla Corte dei conti; quello al n. 5° è preso pure con decreto Ministeriale, che sarà registrato alla Corte dei conti nei soli casi in cui il retrocesso abbia diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o per infermità, ai termini delle vigenti leggi.

Gli appuntati e carabinieri possono cessare dal servizio per congedo in seguito a domanda al termine della ferma o delle rafferme assunte, per collocamento a riposo, e in qualunque momento della loro anzianità, per ragioni disciplinari e morali, per effetto di condanne penali o per menomata idoneità fisica, a seconda delle prescrizioni contenute nelle varie disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore.

Art. 13.

I sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali hanno diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo venti anni di servizio.

Devono essere collocati a riposo, sino al grado di maresciallo capo incluso, al compimento del venticinquesimo anno di servizio. I marescialli maggiori devono essere collocati a riposo al compimento del trentesimo anno di servizio. Essi però possono essere collocati a riposo d'autorità dopo compiuto il 25° anno di servizio anche se abbiano in corso vincolo di rafferma, qualora, a giudizio insindacabile delle competenti Commissioni d'avanzamento, vengano riconosciuti non idonei a prestare un attivo ed efficace servizio ed a dare allo stesso un buon rendimento per menomate condizioni fisiche, per diminuito zelo e deficienti qualità professionali.

Art. 14.

Sono aboliti, pei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che liquideranno la pensione in base al presente decreto, gli aumenti stabiliti dall'art. 90 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, nonchè l'aumento del quinto di cui all'art. 63 dello stesso testo unico.

Art. 15.

Agli effetti della liquidazione delle pensioni privilegiate spettanti ai sottufficiali, agli appuntati ed ai carabinieri - esclusi i marescialli maggiori - con uno o più aumenti triennali di paga, giusta le norme del decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, il massimo della pensione di cui all'art. 100 del testo unico del 21 febbraio 1895, n. 70, corrisponde alla somma annua che loro spette-

rebbe in base all'art. 17 del presente decreto, per 25 anni di servizio.

Pei marescialli maggiori con uno o più aumenti triennali di paga e con uno o più aumenti quadriennali di grado, tale massimo corrisponde alla somma annua che loro spetterebbe al 30° anno di servizio.

Per gli allievi carabinieri il minimo, a 20 anni di servizio, è stabilito nella somma annua di L. 1200, con cinque aumenti di L. 40 per ogni anno di servizio o di campagna di guerra, sino a raggiungere il massimo di L. 1400.

Art. 16.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali approvato con R. decreto n. 1329 del 17 novembre 1912, che siano contrarie al presente decreto per quanto riguarda l'arma dei carabinieri Reali.

Il Governo del Re ha facoltà di compilare un nuovo testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali dell'arma dei carabinieri Reali.

Art 17.

La pensione di riposo spettante per anzianità di servizio ai sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali, tanto dell'arma a piedi quanto dell'arma a cavallo, sarà liquidata sulla base dell'importo complessivo della paga e relativi aumenti triennali stabiliti dal presente decreto e goduti nell'ultimo anno di servizio.

Gli aumenti quadriennali di grado puro stabiliti dal presente decreto sono computabili in aggiunta all'importo complessivo suddetto, soltanto pei marescialli maggiori ed in relazione ai quadrienni di grado effettivamente compiuti.

Per i primi venti anni la pensione è pari alla metà dell'importo complessivo risultante in base alle norme di cui sopra, aumentata di un quinto di tale metà. Per ciascun anno di servizio oltre il ventesimo e per non più di cinque anni successivamente compiuti la pensione ottenuta come sopra sarà aumentata di un venticinquesimo dell'importo complessivo suindicato, goduto durante l'ultimo anno di servizio effettivo.

Nel computo di tale importo complessivo non si deve pertanto tener conto dell'indennità di grado e del soprassoldo di carica, di cui agli articoli 4 e 10 del presente decreto o per l'arma a cavallo degli speciali soprassoldi stabiliti dagli articoli 5 e 6 del decreto medesimo.

Art. 18.

I sottufficiali ed i militari di truppa dei carabinieri Reali acquistano diritto a pensione di riforma dopo 15 anni di servizio.

Tale pensione è pari a tanti quarantesimi dell'assegno goduto nell'ultimo anno, calcolato come sopra, quanti sono gli anni di servizio prestati.

Art. 19.

I riammessi in servizio sottoposti ai versamenti mensili delle rate stabilite dall'art. 9 del presente decreto, liquidano la pensione in base alle paghe, agli aumenti triennali, e, se marescialli maggiori, agli aumenti quadriennali di grado, senza tener conto delle diminuzioni sulle loro competenze giornaliere per effetto di tali versamenti.

Art. 20.

Il presente decreto andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione con decorrenza dal 1° febbraio 1919.

Alla maggiore spesa di L. 61.407.534,30 annue sul bilancio normale si provvede con corrispondenti aumenti, proporzionalmente ripartiti in base ai rispettivi organici di sottufficiali e militari di truppa dell'arma, sul bilancio del Ministero della guerra, su quello della marina e su quello delle colonie per le spese relative all'arma dei carabinieri Reali, poste a loro carico.

Art. 21.

Le leggi n. 690 del 6 luglio 1911, quella n. 596 del 31 maggio 1913, nonchè il decreto Luogotenenziale n. 2150 del 6 dicembre 1917, sono abrogate. Sono del pari abrogati gli articoli 2 e 4 e la tabella VII della legge n. 350 del 17 luglio 1910, in quanto contemplano gli assegni dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali, nonchè tutte le altre disposizioni in contrario a quelle contenute nel presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 22.

All'entrata in vigore del presente decreto e con la decorrenza dal 1° febbraio 1919 sopra stabilita, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma acquisteranno diritto agli aumenti triennali sulle paghe corrispondenti agli anni di servizio compiuti nell'arma dopo la ferma (che per gli arruolati anteriormente al 30 giugno 1911 sarà computata di tre anni) ed agli aumenti quadriennali di grado corrispondenti agli anni di servizio rispettivamente compiuti nel grado di cui sono rivestiti, perdendo però i premi delle rafferme che prima percepivano, com'è detto all'art. 4 del presente decreto.

I sottufficiali e militari di truppa riammessi sino a sei mesi dopo la conclusione della pace saranno esenti dal pagamento degli interessi della somma percepita come indennità delle rafferme triennali che eventualmente avessero liquidato.

Quei sottufficiali, esclusi i marescialli maggiori, e quei militari di truppa che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di servizio o lo compiano entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, ove ne siano riconosciuti meritevoli, e si trovino nelle condizioni richieste per vincolarsi a rafferma annuale, potranno, assumendo tale rafferma, rimanere in servizio per un altro anno, al termine del quale dovranno senz'altro essere collocati a riposo con il trattamento di pensione stabilito dall'art. 17.

Nello stesso modo potranno rimanere in servizio per un altro anno quei marescialli maggiori che abbiano compiuto il trentesimo anno di servizio o lo compiano entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, e ne siano riconosciuti meritevoli.

I sottotenenti e tenenti di milizia territoriale dei carabinieri Reali nominati dai sottufficiali trattenuti e che da sottufficiali, avendo diritto a pensione, non l'abbiano ancora liquidata, acquistano il diritto a liquidarla con le norme stabilite dal presente decreto pel grado di sottufficiale rivestito nel giorno della nomina ad ufficiale di milizia territoriale, tenendo conto degli aumenti triennali di paga cui avrebbero avuto diritto, e, pei soli provenienti dai marescialli maggiori, anche degli aumenti quadriennali di grado sino a tal giorno maturati.

Art. 23.

I sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali - compresi i carabinieri ausiliari ed esclusi gli allievi carabinieri - continueranno a godere, con le stesse norme oggi vigenti, degli aumenti concessi con decreto Luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1918 sulle paghe giornaliere prima d'oggi corrisposte, nonchè dell'indennità mensile di L. 60 prevista dal decreto Luogotenenziale n. 1593 del 6 ottobre 1918, e ciò sino a quando simili aumenti ed indennità continueranno a rimanere in vigore per gli altri impiegati civili e militari dello Stato.

Però pei marescialli maggiori e per gli appuntati, gli aumenti sulle paghe concessi con decreto Luogotenenziale n. 444 del 7 aprile 1918 suddetto, saranno quelli prima di oggi corrisposti pei rispettivi gradi, senza quadrienni.

Pei carabinieri a cavallo tali aumenti saranno gli stessi dei carabinieri a piedi, e per gli appuntati a cavallo saranno quelli prima di oggi corrisposti agli appuntati dell'arma a piedi, senza quadrienni.

Gli aumenti sulle paghe dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali portati dal detto decreto Luogotenenziale n. 444, e computati come sopra, saranno calcolati in aggiunta alla base di pensione cui gl'interessati hanno diritto, giusta il presente decreto, fino a che tali aumenti rimarranno in vigore.

Il presente decreto dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo

dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Caviglia — Del Bono — Stringher.

Visto, *Il guardasigilli*: Facta.

Il numero 495 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898, e successive modificazioni;

Viste le leggi n. 506 del 19 luglio 1909 e n. 684 del 6 luglio 1911;

Visto il Nostro decreto n. 494 di pari data del presente riguardante l'organico, l'avanzamento ed il trattamento economico dei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i ministri dell'interno, della marina, del tesoro e delle colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le rafferme dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali sono triennali ed annuali.

Le rafferme triennali sono concesse dal Ministero della guerra, quelle annuali dai comandi di legione.

Art. 2.

Alla rafferma triennale possono aspirare, sotto le condizioni determinate dal regolamento, i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che hanno compiuto nell'arma la ferma triennale. Tanto i sottufficiali che i militari di truppa suddetti possono essere ammessi a tre successive rafferme triennali senza alcun limite d'età.

Art. 3.

Al militare raffermato che abbia compiuto la prima rafferma triennale spetta l'indennità di lire mille.

Per ciascuna delle altre due rafferme triennali successivamente compiute, spetta rispettivamente una indennità di L. 2000 e 3000.

Alle rafferme triennali non è annesso alcun premio annuale; in sua vece vengono corrisposti gli aumenti triennali di paga previsti dall'art. 4 del decreto n. 494 di pari data del presente.

Art. 4.

Le indennità di cui all'articolo precedente non possono cedersi nè sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge.

Art. 5.

Le indennità suddette sono pagabili alla cessazione del servizio, nonchè in caso di promozione ad ufficiale o di passaggio nel corpo invalidi e veterani. Divengono ereditarie dal giorno in cui il raffermato vi acquista diritto. Sulle dette indennità potranno essere consentite anticipazioni nella misura e nei casi determinati dal regolamento.

Art. 6.

Al raffermato che durante il corso di una rafferma triennale sia promosso ufficiale o faccia passaggio nel corpo invalidi e veterani o divenga fisicamente inabile al servizio militare nell'arma spettano tanti trentaseesimi della indennità inerente alla rafferma stessa quanti sono i mesi compiuti di quella rafferma, oltre alle indennità di cui avesse acquistato diritto, a senso dell'articolo 3, per le rafferme triennali compiute.

La stessa quota d'indennità spetta agli eredi del raffermato morto durante il corso di una rafferma triennale.

Art. 7.

Perdono di pieno diritto i benefici della rafferma in corso:

a) i raffermati trasferiti alle compagnie di disciplina;

b) i raffermati condannati dai tribunali ordinari per reati di carattere indecoroso;

c) i raffermati condannati per reati previsti dal Codice penale militare;

d) i raffermati che contraggono matrimonio senza autorizzazione.

La retrocessione dal grado dei raffermati dev'essere sempre preceduta da parere di una Commissione di disciplina.

Perdono i benefici della rafferma in corso soltanto in seguito a parere di una Commissione di disciplina:

a) i raffermati graduati retrocessi dal grado;

b) i raffermati che abbiano riportato condanne che non importino di pieno diritto la perdita di tale indennità;

c) i raffermati che tengono cattiva condotta;

d) i raffermati che commettono una grave mancanza.

Viene interrotta la rafferma in corso, sia annuale che triennale, ed è sospeso il diritto alle indennità inerenti a quelle triennali, durante la espiazione di una condanna a pena temporanea che non abbia prodotto la perdita di dette indennità.

Il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso conserva il diritto alle indennità delle rafferme triennali già compiute, a meno che sia stato condannato all'ergastolo od alla interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il diritto stesso è sospeso per il raffermato dichiarato disertore, finchè duri lo stato di diserzione, e per il raffermato condannato a pena temporanea, finchè non abbia espiato la pena.

In ogni caso il raffermato che abbia perduto i benefici della rafferma in corso rimane prosciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma stessa.

Art. 8.

Il Ministero della guerra può, per gravi motivi, concedere al raffermato la rescissione della rafferma. Per effetto di tale rescissione il raffermato perde il diritto all'indennità della rafferma triennale in corso, ma lo conserva per quello delle rafferme triennali già compiute.

Art. 9.

Alle rafferme annuali possono essere ammessi, senza limiti di età, sotto le condizioni determinate dal regolamento, quei sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali che hanno compiuto le rafferme triennali o, avendone compiuta soltanto alcuna, non siano ritenuti per ragioni fisiche temporaneamente nelle condizioni di poter ottenere una rafferma triennale.

Art. 10.

Le rafferme, sia triennali che annuali, vengono concesse a coloro che riuniscono i voluti requisiti, sotto la data del giorno successivo a quello in cui terminano la ferma o le rafferme precedenti.

Art. 11.

La legge 19 luglio 1909, n. 506 è abrogata per quanto riguarda i sottufficiali e militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali. È anche abrogata ogni altra disposizione contraria al presente decreto.

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

I sottufficiali e militari di truppa dell'arma in servizio, all'entrata

in vigore del presente decreto, pur acquistando diritto in base al decreto n. 494 di pari data del presente, agli aumenti triennali di paga che possono loro competere per gli anni passati nell'arma dopo la ferma (perdendo però i corrispondenti premi che prima percepivano) potranno essere ammessi alle ulteriori rafferme triennali non ancora ottenute, sino a tre complessive, solo allo scadere delle rafferme in corso.

Il presente decreto, che dovrà essere presentato al Parlamento per essere convertito in legge, andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione, con decorrenza dal 1° febbraio 1919.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

Colosimo — Caviglia — Del Bono — Stringher.

Visto, *Il guardasigilli:* **Facta.**

Il numero 496 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e delle facoltà conferite al Governo con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il regolamento 24 marzo 1907, n. 150, per il corpo degli agenti di custodia;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri del tesoro e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai graduati ed agenti del personale di custodia, inviati in servizio temporaneo fuori della loro ordinaria residenza, in conformità delle disposizioni dell'art. 221 del regolamento 24 marzo 1907, n. 150, saranno corrisposte, per ogni giornata di viaggio, di andata e ritorno e di permanenza, le seguenti indennità giornaliere:

comandanti e capiguardia, L. 7,00;
sottocapi, L. 6,00;
guardie scelte e guardie, L. 4,00.

Le suindicate indennità saranno ridotte alla metà per i servizi provvisori di durata superiore al mese.

Ai graduati ed agenti inviati all'ospedale militare per visita di riforma, ed a quelli che si recano ai Consigli provinciali di disciplina, per essere da questi giudicati, saranno corrisposte le dette indennità per le sole giornate di viaggio.

Tanto le indennità del primo mese che quelle di maggiore durata, saranno elevate di lire tre (L. 3) nei casi in cui i graduati o gli agenti non possano essere aggregati alle caserme degli stabilimenti carcerari nei quali sono inviati a prestare servizio temporaneo.

E' loro dovuta, inoltre, l'indennità chilometrica di L. 0,50 sulle vie ordinarie quando i mezzi di trasporto non siano forniti dall'Amministrazione, ovvero non venga corrisposto il rimborso del prezzo del biglietto, aumentato di 2/10 nei trasporti in automobile o con altri veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie, destinati in modo periodico e regolare al pubblico servizio.

Qualora esistano più classi, ai graduati è corrisposto il rimborso del prezzo del biglietto per la classe superiore.

Art. 2.

Ai graduati ed agenti di custodia, i quali siano trasferiti da una ad altra residenza, nonchè a ciascuna persona che va considerata come facente parte della famiglia, giusta il seguente art. 3, è dovuto il rimborso del prezzo di viaggio sulle ferrovie e sui piroscafi per la classe che loro spetti oltre l'aumento di 2/10 del detto prezzo, calcolato però in base alla spesa di viaggio colla tariffa della concessione *C*.

Per i viaggi sulle vie ordinarie si applica il penultimo comma all'articolo precedente.

Sono dovute inoltre:

1° pei graduati ed agenti suddetti, ed esclusivamente per essi, pei giorni di viaggio, le indennità di cui all'art. 1;

2° per ogni altra persona di famiglia, un'indennità fissa di L. 5 ai graduati e di L. 3 alle guardie;

3° un'indennità pel trasporto del bagaglio e della mobilia, sempre quando gli oggetti siano effettivamente trasportati, nel limite complessivo di peso di cui alle seguenti lettere *a*) e *b*):

a) il rimborso della spesa di trasporto, come bagaglio o a grande velocità sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie, sulle tramvie e sui piroscafi di mezzo quintale di bagaglio per ogni persona di famiglia, compreso il capo;

b) il rimborso, per non più di dieci quintali di mobilia, della spesa di trasporto, a piccola velocità, sulle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie secondarie e sulle tramvie, e della spesa di trasporto sui piroscafi;

c) un compenso di centesimi 50, per chilometro e per quintale o frazione di quintale, pel trasporto sulle vie ordinarie dei materiali indicati alle precedenti lettere *a*) e *b*), entro i limiti stabiliti dalle lettere stesse;

d) un compenso di L. 7, per ogni quintale o frazione di quintale a titolo di spesa d'imballaggio presa e resa a domicilio del materiale suindicato ed entro gli stessi limiti. Sino a che sia vietato il trasporto a piccola velocità delle merci non a vagone completo, è dato, per la mobilia di cui alla lettera *b*), il rimborso della spesa di trasporto effettivamente sostenuta. La spedizione dovrà però avvenire, finchè è possibile, a vagone completo per fruire dell'applicazione delle tariffe a piccola velocità.

Art. 3.

Per gli effetti delle indennità sono considerati come facenti parte della famiglia: la moglie, i figli e figliastri, di età non superiore ai 25 anni compiuti, le figlie e figliastre nubili, i genitori, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, le figlie, le figliastre e sorelle rimaste vedove, quando tutte le predette persone siano conviventi abitualmente col capo di famiglia trasferito ed a suo carico.

Ai graduati ed alle loro famiglie sono accordati, in caso di trasferimento, i mezzi di trasporto in 2ª classe sulle ferrovie e sui piroscafi; per essi è ammessa anche una persona di servizio, ma per la stessa il rimborso delle spese di viaggio è dato per la 3ª classe, salvo che debba viaggiare con la famiglia in treni che non portino la 3ª classe.

Nessuna indennità di trasferimento è dovuta agli agenti trasferiti in seguito a loro domanda

Art. 4

Il presente decreto avrà vigore dal 1° aprile 1919, e, limitatamente alle disposizioni contenute negli articoli 2 e 3, soltanto fino a tutto l'esercizio finanziario successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace.

È abrogata ogni norma contraria a quelle stabilite col presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 aprile 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

COLOSIMO — STRINGHER — DE NAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

Il numero 381 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Veduta la necessità di speciali provvidenze in seguito al ritorno degli insegnanti di ruolo dei RR. Istituti nautici, chiamati a prestar servizio militare, al loro ufficio civile;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli insegnanti dei RR. Istituti nautici che si trovavano a prestar servizio militare il 3 novembre 1918 i quali sino al 31 luglio 1919 vengano collocati in congedo o in licenza illimitata sono tenuti ad assumere servizio nelle sedi a cui appartengono, ma possono, con provvedimento di ufficio, essere posti in congedo quali impiegati civili sino al termine dell'anno scolastico in tutti quei casi nei quali, a giudizio del Ministero della marina, ciò sia necessario per esigenze didattiche e di servizio.

Art. 2.

Agli insegnanti predetti, a decorrere dal giorno del loro collocamento in congedo dal servizio militare, verrà corrisposta l'indennità pari alla somma delle retribuzioni che agli stessi sarebbe spettata se si fossero trovati in servizio civile al momento della assegnazione degli incarichi in classi aggiunte ed in dipendenza dell'assegnazione medesima.

L'ammontare di tale indennità sarà determinata caso per caso dal presidente della Giunta di vigilanza, sentito il capo dell'Istituto a cui l'insegnante appartiene.

L'indennità medesima non potrà in nessun caso essere superiore alla retribuzione corrispondente al numero di ore compresa tra l'orario obbligatorio ed il limite massimo stabilito dall'art. 7 della legge 16 luglio 1914, n. 679 e computata nella misura stabilita dalla tabella *C* annessa alla medesima legge per la disciplina che l'insegnante professa.

Al pagamento si provvederà con le norme vigenti per i compensi per incarichi in classi aggiunte.

L'indennità cesserà il 31 luglio 1919.

Art. 3.

Nel corso dell'anno scolastico 1918-919 gli insegnanti predetti sono tenuti, quando ne vengano richiesti, a prestare l'opera loro, senza speciale retribuzione, per il numero di ore corrispondente all'obbligo d'orario ed a quello per il quale è stata loro assegnata l'indennità in forza dell'art. 2 del presente decreto, nell'Istituto nautico al quale appartengono.

Art. 4.

Gli insegnanti abilitati estranei ai ruoli governativi, i quali, occupando nell'anno scolastico 1918-919 in qualità di supplenti, cattedre di cui sono titolari gli insegnanti di ruolo in servizio militare, abbiano dovuto o debbano cessare dal servizio in seguito al ritorno dei titolari medesimi all'ufficio civile, percepiranno per due mesi l'intero ammontare della retribuzione spettante per la supplenza di cui erano incaricati, sempre che non sia possibile affidare loro altra supplenza nei RR. Istituti nautici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1919.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DEL BONO — STRINGHER.

Visto, *Il guardasigilli*: FACTA.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 2131. **Decreto Luogotenenziale 20 giugno 1918**, col quale, sulla proposta del ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, è istituita in Reggio Calabria una R. stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi.

N. 297. **Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno presidente del Consiglio dei ministri, l'orfanotrofio Giuseppe Garibaldi, in Spezia (Genova) è eretto in ente morale con amministrazione autonoma e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 312. **Decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il « Sanatorio-dispensario antitubercolare Di Piazza » in Girgenti è eretto in ente morale, sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 366. **Decreto Luogotenenziale 12 febbraio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il ricovero Cusani-Visconti di Chignolo Po (Pavia), è eretto in ente morale e raggruppato col ricovero di mendicità Sant'Antonio da Padova, sotto il nome di Ricoveri riuniti Sant'Antonio da Padova e Cusani-Visconti ed approvandosene lo statuto organico relativo.

N. 384. **Decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sorbano (Firenze), di applicare agli effetti dell'anno 1918, la tassa sul

bestiame con eccedenza dei limiti massimi regolamentari, in base alla tariffa deliberata in adunanza consiliare 30 novembre 1917.

N. 385. **Decreto Luogotenenziale 12 gennaio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cento (Ferrara), di applicare agli effetti dell'anno 1918, la tassa sul bestiame con eccedenza per molte voci dei limiti massimi regolamentari, giusta la deliberazione consiliare 18 aprile 1918.

N. 386. **Decreto Luogotenenziale 23 gennaio 1919**, col quale sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cascia (Perugia), di applicare agli effetti dell'anno 1918 la tassa sul bestiame, con eccedenza dei limiti massimi regolamentari, in base alla tariffa deliberata in adunanza consiliare 5 maggio 1918.

N. 387. **Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al Comune di Serre (Salerno) di applicare agli effetti dell'anno 1918 la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi normali, in base alla tariffa deliberata in adunanza consiliare 24 febbraio 1918.

N. 388. **Decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Cavarzere (Venezia) di applicare agli effetti del triennio 1918-920 la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi regolamentari, giusta la deliberazione 19 settembre 1917 di quel R. commissario.

N. 389. **Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Eboli (Salerno) di applicare dal 1° gennaio 1918 al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sarà pubblicata la pace la tassa sul bestiame con eccedenza per molte voci dei limiti massimi regolamentari, in base alla tariffa deliberata nella adunanza consiliare 16 dicembre 1917.

N. 390. **Decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919**, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Jesi (Ancona) di applicare per l'anno 1919 la tassa sul bestiame con eccedenza dei limiti massimi normali, in base alla tariffa deliberata nelle adunanze consiliari 21 settembre e 9 novembre 1918.

N. 409 **Decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, la fondazione intitolata « Borse di studio generale Forcella », con sede nel comune di Pontevico (Brescia), è eretta in ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

N. 427. **Decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919**, col quale, sulla proposta del ministro per gli affari esteri, il posto di vice consolato di 1ª categoria in Barcellona, con obbligo di tenere residenza in Palma di Maiorca viene soppresso.

N. 439. **Decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919**, col quale, sulla proposta del ministro della guerra, la donazione di lire venticinquemila, fatta dalla 7ª divisione mobilitata di fanteria, è eretta in ente morale sotto la vigilanza del Ministero stesso, e ne è approvato lo statuto organico relativo.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895, che approva le norme relative alla entrata e alla uscita dal Regno;

Visto il decreto luogotenenziale 22 febbraio 1917, n. 433;

Di concerto col ministro dell'interno:

Decreta:

Al primo comma dell'articolo 3 del decreto Luogotenenziale 23 luglio 1916, n. 895 è sostituito il seguente:

« Il passaporto non dà diritto ad uscire dal Regno se non vi sia stato apposto il visto di un'autorità circondariale di pubblica sicurezza in data non anteriore a un mese, salvo che il passaporto sia stato rilasciato entro questo termine ».

Roma, 30 marzo 1919.

Il ministro: SONNINO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Il ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, di concerto col ministro del tesoro;

Visto l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, numero 1904;

Considerato che il prezzo medio di vendita del citrato di calcio prodotto durante l'esercizio 1915-916 della Camera agrumaria di Messina, fu di L. 275 per quintale;

Ritenuto di dover indennizzare i depositanti del detto esercizio per la lunga immobilizzazione dei loro capitali;

Determina:

Art. 1.

La Camera agrumaria di Messina è autorizzata a liquidare ed a saldare ai depositanti di citrato di calcio dell'esercizio 1915-916 ogni loro avere.

Art. 2.

Il prezzo di liquidazione sarà di L. 300 per quintale base 64 0[0 di acido citrico.

Roma, 31 marzo 1919.

Per il ministro dell'industria, commercio e lavoro: PARATORE.

Il ministro del tesoro: STRINGHER.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 33 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, numero 239;

Decreta:

Art. 1.

Le Provincie, i Comuni, gli enti morali e di beneficenza, nonchè i privati, i quali non intendano provvedere direttamente alla ricostruzione o alla riparazione dei propri edifici danneggiati da fatti di guerra, possono incaricarne l'Unione edilizia nazionale, alla quale sarà, in tal caso, corrisposto direttamente dallo Stato il risarcimento loro dovuto, nei modi e termini stabiliti dai decreti Luogotenenziali 8 giugno e 16 novembre 1918 rispettivamente numeri 780 e 1750, 3 gennaio e 27 febbraio 1919, numeri 1 e 239.

Art. 2.

L'Unione avrà facoltà di fare mutui con gli Istituti, di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 239, per le maggiori spese di ricostruzione a carico dei privati; a tali mutui saranno applicabili tutte le norme del predetto art. 9.

Art. 3.

Per tutto quanto riguarda l'approvazione dei progetti, l'esecuzione dei lavori e lo svolgimento dell'azione dell'Unione, sono applicabili le norme del decreto Luogotenenziale 4 febbraio 1917, numero 151, e del relativo regolamento 19 agosto 1917, n. 1542, nonchè del testo unico delle leggi per il terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, in quanto le disposizioni in essi contenute non siano in contraddizione con le norme di cui ai decreti Luogotenenziali citati all'art. 1°.

Art 4.

Lo Stato può delegare all'Unione l'esecuzione dei lavori di ripa-

razione e ricostruzione dei propri edifici danneggiati o distrutti. In tal caso sono applicabili le norme di cui al precedente art. 3°.

Roma, 14 marzo 1919.

Il ministro: BONOMI.

COMMISSIONE DELLE PREDE

Il presidente della Commissione delle prede

Visto l'art. 11 del regolamento interno della Commissione delle prede, approvato nella seduta del 26 giugno 1915;

Vista la deliberazione presa dalla Commissione delle prede in data odierna;

Udito il commissario del Governo;

ORDINA:

la chiusura dell'istruttoria nei procedimenti a carico dei piroscafi *Ambra* (Maiella) — *Ampelea* (Bernardo Canal) — *Arciduca Stefano* (L. Manara) — *Daksa* (Monte Rosa) — *Dan* (G. Ulloa) — *Duna* (Ugo Bassi) — *Deck* (Angela Scarsellini) — *F. Musmer* (Luigi Maroncelli) — *Fausto Cosulich* (Enrico Tazzoli) — *Josef Agost - Izabran* (Tito Speri) — *Izgled* (Federico Confalonieri) — *Luzon* (Moncenisio) — *Maria Racich* (Goffredo Mameli) — *Matlekovitz* (Antonio Sciesa) — *Nimrod* (Monte Bianco) — *Olga - Quarnero* — *Robinia* (Giovanni Zambelli) — *Spuma* (Silvio Pellico) — *Tatra* (Corvino) — *Zvir* (Monviso), di bandiera austro-ungarica,

e dei piroscafi *Axenfels* (Alberto Cavalletto) — *Amalfi - Albany* (Matteo Renato Imbriani) — *Ambria* (Pietro Maroncelli) — *Algier* (Carlo Pisacane) — *Borkum* (Asti) — *Bayern* (Alessandria) — *Bastia - Barcellona* (Ancona) — *Chosing* (Carroccio) — *Christian* (Fratelli Bandiera) — *Catania - Heinrich* (Aquileia) — *Hermersberg - Imbros* (Legnano) — *Italia - Lipari - Lemnos* (San Giusto) — *Marsala - Moltke* (Pesaro) — *Mudros* (Luigi Pastro) — *Ostmark* (Chieri) — *Persepolis* (Belluno) — *Portofino - Prinz Regent Luitpold* (Pietro Calvi) — *Rhenania* (Feltre) — *Samos* (Tortona) — *Segovia* (Crema) — *Sigmaringen* (Arnaldo da Brescia) — *Spitzfels* (Brescia) — *Sturmfels* (Ferrara) — *Termini - Tunis* (Vicenza) — *Volos* (Padova) — *Waltrante* (Angelo Brunetti) — *Kattenturm* (Pontida) — *König Albert* (Ferdinando Palasciano, di bandiera germanica,

e manda al segretario della Commissione delle prede per le notificazioni e pubblicazioni di cui all'art. 11 del regolamento suindicato.

Roma, 8 aprile 1919.

Il presidente: *Martino.*

Il commissario del Governo: *De Notaristefani.*

Il segretario: *Marcelli.*

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione) (El. n. 33).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data della ricevuta: 6 luglio 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Udine — Intestazione della ricevuta: Mansutti Paolino fu Giuseppe (pos. n. 601785) — Titoli del debito pubblico nominativi n. 3 — Ammontare della rendita L. 555 — Consolidato 5 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1917.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 aprile 1919.

Il direttore generale: GARBAZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1916 n. 221, determinato il giorno 23 marzo 1919, da valere dal giorno 24 fino a nuovo avviso: L. 126,63.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato dalla *Gazzetta ufficiale* del Regno nei numeri 71, 72, 73 del 24, 25 e 26 marzo 1919.

Roma, 27 marzo 1919.

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 8 aprile 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . . .	83.47	—
3.50 % netto (1902) . . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.21	—

MINISTERO DELLE FINANZE

Disposizione nel personale dipendente:

Direzione generale del registro, del bollo e delle tasse

Decreto Luogotenenziale 9 marzo 1919:

Pesce Giuseppe Michele, ispettore delle tasse sugli affari di 2ª classe è stato, a sua domanda, collocato in aspettativa per motivi di salute a decorrere dal 1° marzo 1919.

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 12 gennaio 1918:

Vedove.

Feliciangeli Margherita di Belardinelli Lorenzo, tenente, L. 1478,67 — Neri Maria Grazia di Nardi Carmine, soldato, L. 630 — Saracini Stella di Lattanzi Giovanni, id, L. 630 — Ferraci Gelsomina di Vandelli Telesforo, id., L. 630 — Napolitano Maria di Luccio Alfredo, colonnello, L. 3200 — Maringola Raffaela di Biancardi Luigi, maresciallo maggiore, L. 1500 — Sastega Maria di Rizzardo Pietro, soldato, L. 630.

Marina.

Sforza Paola di Corbara Federico, capitano di fregata, L. 2400.

Adunanza del 12 gennaio 1918.

Vedove.

Populin Catterina di Dal Fabbro Giuseppe, soldato, L. 630 — Vitale Maria di Vergiano Pietro, id., L. 730 — Graizzaro Margherita di Zanconato Angelo, id., L. 680 — D'Amato Caterina di D'Alessandro Eduardo, id., L. 680 — Zetti Adele di Rinaldi Antonio, id., L. 780 — Trentini Anna di Zanetti Enrico, id., L. 630 — Usai Antonia di Piras Efisio, id., L. 630 — Falconi Anna di Facchi Giuseppe, id., L. 630 — Bergomi Marianna di Ferrari Giovanni, id., L. 680 — Munarini Clarice di Bonezzi Carlo, id, L. 980 — Parenti Ester di Zaniboni Giuseppe id., L. 630 — Bellomia Sebastiana di Picitto Carmelo, id., L. 630 — Tonin Fanni di Roncolato Giuseppe, id., L. 730 — Vella Grazia di Nicastro Pietro, id, L. 639.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Direzione generale dei vaglia e dei risparmi — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di ottobre 1918*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione, rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di ottobre	—	41.799	14.624	27.175	187.692	133.930
Mesi precedenti	35	366.805	149.544	217.261	1.906.687	1.357.476
Somme totali dell'anno in corso	35	408,604	164.168	244.436	2.094.379	1.491.436
Anni 1876-1917	10.407	21.177.015	14.662.289	6.514.726	102.319.040	77.812.351
Somme complessive	10.442	21.585.619	14.826.457	6.759.162	104.413 419	79.303 787

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di ottobre	115.330.032 70	—	115.330.032 70	57.657.017 75	57.673.014 95
Mesi precedenti	967.267.592 61		967.267.592 61	518.024.662 36	449,242.930 25
Somme totali dell'anno in corso	1.082.597.625 31		1.082.597.625 31	575.681.680 11	506.915,945 20
Anni 1876-1917	16.319.430.190 48	874.078.080 74	17.193.508.271 22	14 517.895.445 78	2.675.612.825 44
Somme complessive	17.402.027.815 79	874.078.080 74	18.276.105.896 53	15.093.577.125 89	3.182.528.770 64

LIBRETTI AL PORTATORE.

	UFFICI autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazion	
		Di prima emissione rinnovati e duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di ottobre	—	1.211	61	1.150	2.503	1.651
Mesi precedenti	130	5.913	714	5 199	16.786	11.992
Somma totale dell'anno in corso	130	7.124	775	6.349	19.289	13.643
Anni 1915-1917	217	13.867	1.431	12 436	49.018	33.473
Somme complessive	347	20.991	2 206	18.785	62.307	47.116

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di ottobre	856.428 87	—	856.428 87	773.647 28	82.781 59
Mesi precedenti	7.390.573 53		7.390 573 53	5.147 226 08	2.243.347 45
Somme totale dell'anno in corso	8.247 002 40		8.247.002 40	5.920.873 36	2,326.129 04
Anni 1915-1917	19.649.087 23	290 .731 59	19.939 818 82	12.753 225 02	7.186.593 80
Somme complessive	27.896.089 63	290 .731 59	28.186.821 22	18.674 098 38	9.512.722 84

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	MOVIMENTO DEI LIBRETTI			DEPOSITI		RIMBORSI		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di ottobre . . .	1.704	752	952	3.050	1.907.787 57	2.894	1.947.446 91	
Mesi precedenti . . .	16.519	11.406	5.113	31.483	21.027.626 98	33.442	17.833.118 91	
Somme totali dell'anno in corso . . .	18.223	12.158	6.065	34.533	22.935.414 55	56.336	19.780.565 82	28.706.977 10
Anni 1883-1917 . . .	103.660	21.520	82.140	1.479.498	887.085.341 68	2.211.111	861.533.213 31	
Somme complessive	121.883	33.678	88.205	1.514.031	910.020.756 23	2.247.447	881.313.779 13	

RISCOSSIONI D'INTERESSI su certificati del Debito pubblico

	Riscossioni	
	Quantità	Importo
Mese di ottobre	10.231	925.903 21
Mesi precedenti	309.761	19.639.234 19
Somme dell'anno in corso .	319.992	20.565.137 40
Anni 1878-1917	8.761.269	638.892.097 15
Somme complessive . .	9.081.261	659.457.234 55

SERVIZIO INTERNAZIONALE.

	Rimborsi eseguiti in Italia su libretti emessi all'estero		Rimborsi eseguiti all'estero su libretti emessi in Italia	
	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Mese di ottobre	70	20.026 88	9	1.493 68
Mesi precedenti . . .	584	167.325 24	112	28.380 90
Somme dell'anno in corso	654	187.352 12	121	29.874 58
Anni 1906-1917	58.443	7.993.425 10	13.191	5.555.773 41
Somme complessive. .	59.097	8.180.777 22	13.312	5.585.647 99

OPERAZIONI ESEGUITE per conto della Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai

	Contributi	
	Quantità	Importo
Mese di ottobre . .	3.342	32.929 —
Mesi precedenti. . .	41.459	655.510 —
Somme dell'anno in corso	44.801	688.439 —
Anni 1899-1917. . .	2.872.891	24.340.121 60
Somme complessive.	2.917.692	25.028.560 60

RIMESSE DEGLI ITALIANI residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di ottobre . .	6.603	15.951.934 50
Mesi precedenti . .	70.921	172.605.370 12
Somme dell'anno in corso	77.524	188.557.304 62
Anni 1890-1917 . .	1.022.017	1.026.665.276 34
Somme complessive	1.099.541	1.215.222.580 96

SOMME CADUTE IN PRESCRIZIONE

	IMPORTO
Mese di ottobre . . .	—
Mesi precedenti . .	—
Somme dell'anno in corso	—
Anni 1905-1917 . . .	1.599.879 68
Somme complessive	1.599.879 68

CASSE DI RISPARMIO
a bordo delle Regie navi

	Quantità delle operazioni	Importo	
		Depositi	Rimborsi
Mese di ottobre	154	6.417 —	13.818 48
Mesi precedenti	832	80.569 66	99.680 63
Somme dell'anno in corso	1.036	86.986 66	113.499 11
Anni 1886-1917.	94.518	5.338.717 38	4.339.859 13
Somme complessive . .	95.554	5.425.704 04	4.453.358 24

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di ottobre	557	1,603.466 93
Mesi precedenti	5.653	10.790.027 52
Somme dell'anno in corso	6.210	12.393.494 45
Anni 1876-1917	472.413	713.332.136 71
Somme complessive.	478.623	725.725.631 16

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719
per la riforma contabile

	Quantità
Mese di ottobre	226
Mesi precedenti	3.900
Somme dell'anno in corso	4.126
Anni 1909-1917	3.852.186
Somma complessiva	3.856.312

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

L'Agenzia Stefani comunica:

LONDRA, 7. — Un comunicato del Ministero della guerra dice: Gli ultimi telegrammi ricevuti dal comandante in capo in Murmania, confermano le informazioni pubblicate stamane, secondo le quali sarebbe escluso ogni pericolo immediato di sollevazione dei finlandesi e dei careliani. Dal fronte di Arcangelo nulla di nuovo.

LONDRA, 8. — Un comunicato dell'*Agenzia Reuter* dice che le truppe di Koltchak in direzione di Viatka, 280 miglia a nord di Perm, continuano con successo la loro offensiva, catturando una grande quantità di materiale.

Esse hanno occupato la stazione di Lanul.

A sud di Oufa i bolscevichi hanno perduto cannoni e mitragliatrici e hanno lasciato prigionieri.

A Omsk il 28 marzo, secondo informazioni da fonte sicura, i bolscevichi arrestarono la circolazione dei treni fra Bougulma e Simbirsk, essendo scoppiata una insurrezione dietro le loro linee.

LONDRA, 8. — Un radiotelegramma da Mosca, in data 7 corrente, dice che gli ultimi telegrammi da Kiew annunciano la presa di Odessa da parte delle truppe dei Soviet ucraini.

La notizia non è ufficialmente confermata.

LONDRA, 8. — Si conferma lo sgombro di Odessa da parte degli alleati.

La Conferenza per la pace

L'Agenzia Stefani comunica:

COSTANTINOPOLI, 6 (Ritardato). — La Commissione turca ha terminato la redazione del rapporto per la difesa dei diritti nazionali ottomani dinanzi alla Conferenza della pace. Tale rapporto verrebbe consegnato quanto prima ai commissari alleati.

PARIGI, 8. — Il Consiglio dei Quattro si è riunito stamane al Ministero della guerra.

PARIGI, 8. — La Sottocomissione per gli affari polacchi ha stabilito in modo completamente provvisorio la frontiera orientale della Polonia, riservando le questioni lituane.

PARIGI, 8. — La Commissione per le riparazioni ha approvato il primo rapporto provvisorio della seconda Sottocommissione presieduta da Cunliffe sulla potenzialità finanziaria e i mezzi di pagamento degli Stati nemici ed ha deciso di inviare al Segretariato generale della Conferenza della pace il rapporto insieme a quello approvato nella seduta di ieri sulle categorie, e le modalità della valutazione dei danni.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. il Duca d'Aosta, al tegramma inviatogli dall'on. presidente del Senato, ha così risposto da Trieste, in data 7 corrente:

« Fervidamente ringrazio V. E. ed altissimo Consesso del gentile saluto che ha toccato l'animo mio, oggi tutto rivolto con la religione dell'affetto e della riconoscenza perenne, alla memoria di quanti scrissero con l'olocausto della loro preziosa esistenza la storia della terza armata ».

Ad un altro telegramma di omaggio inviatogli da S. E. il vice-presidente del Consiglio, on. Colosimo, S. A. R. ha risposto:

« Vivamente ringrazio V. E. del fervido saluto inviatomi a nome del Governo. Tutto il plauso della nazione e la mia eterna, affettuosa, commossa, riconoscenza vanno oggi a quanti degli umili e grandi figli d'Italia fecero olocausto di se stessi per la vittoria della patria e per la gloria della terza armata ».

S. A. R. la Duchessa d'Aosta a Sebenico. — Proveniente da Fiume, col cacciatorpediniere *Abba*, è giunta ieri l'altro a Sebenico S. A. R. la Duchessa d'Aosta, la quale è stata fatta segno ad entusiastiche ovazioni da parte del popolo, che in un attimo si era riunito alla banchina del porto.

Oltre agli *evviva!* degli italiani, si udirono anche parecchie grida di: *zerila!*

La duchessa fu ricevuta dal Governatore e dal maggior generale Viero, coi loro Stati maggiori. La città era imbandierata. Dopo una colazione intima, la duchessa si recò in automobile a Zara. Al suo passaggio per la città fu di nuovo salutata con acclamazioni, mentre dalle finestre si gettavano fiori.

Il ministro della guerra a Centocelle. — S. E. il ministro della guerra ha visitato, ieri, il campo di aviazione a Centocelle, ricevutovi dal comandante il gruppo sperimentale delle comunicazioni aeree, dai comandanti di squadriglia e dai piloti.

L'on. ministro si interessò dell'ottimo andamento del campo e seguì gli esperimenti di volo compiuti da vari apparecchi su Roma e la regione laziale.

Il ministro della marina americana a S. E. Del Bono. — Il ministro della marina americana Daniels, che è stato a Roma per pochi giorni ospite del Governo italiano, da Parigi ha fatto recapitare all'on. Del Bono, ministro della marina, il seguente telegramma, a mezzo dell'addetto navale degli Stati Uniti:

« Appena arrivato a Parigi mi affretto a parteciparvi che ho molto apprezzato la gentile e cordiale accoglienza che mi è stata fatta in Italia. Annovero i tre giorni passati a Roma fra i più lieti della mia vita.

J. Daniels ».

TELEGRAMMI STEFANI

PARIGI, 7. — Stasera all'Ambasciata d'Italia è stato dato un pranzo intimo in onore della Regina di Romenia.

Dopo il pranzo vi è stato un ricevimento, al quale hanno assistito l'on. Orlando, il generale Diaz, il ministro Pichon e la signora Pichon, il comm. De Martino e la signora De Martino, la signora De Polignac e la principessa Ruspoli.

BASILEA, 8. — Si ha da Berlino: In seguito a tentativi di rivolta a Magdeburg sono stati effettuati vari arresti fra cui quello del socialista indipendente Brandes.

Il Consiglio esecutivo di Berlino ha comunicato a Noske che gli operai di Magdeburg avrebbero scioperato fino alla liberazione di Brandes.

Noske ha risposto dicendo che l'affare doveva seguire il suo corso.

Il Governo sarà rappresentato al Congresso dei Consigli degli operai dai tre ministri del lavoro, dell'ufficio economico e dell'alimentazione.

Si ha da Vienna: Ieri è arrivato il generale francese Hallier e l'ex-ambasciatore di Francia a Vienna, Denain.

Si ha da Monaco di Baviera che lunedì scorso, in seguito alla proclamazione della Repubblica dei Consigli, si tennero sulle pubbliche piazze assemblee, alle quali presero parte molte persone.

La *Corrispondenza Hoffmann* dice che nella notte da domenica a lunedì i membri del Consiglio centrale si riunirono coi Consigli dei soldati, coi membri del partito socialista indipendente e con quelli del partito comunista e che fu deciso di proclamare la Repubblica dei Consigli.

Fu raggiunto l'accordo sulla nomina provvisoria dei commissari del popolo:

ZURIGO, 8. — I giornali svizzeri hanno da Weimar che durante la seduta del Gabinetto e dei capi-partito si è dichiarato che i Governo non riconoscerebbe giammai la Repubblica bavarese dei Consigli in seno all'impero.

La conseguenza immediata di tale stato di cose è il completo isolamento economico della Baviera.

Si ha da Monaco di Baviera:

La Repubblica dei Consigli è stata proclamata a Regensburg ed a Fuerth.

Si ha da Norimberga:

Hoffmann ha lanciato un proclama nel quale dice che il Governo non si è dimesso, ma ha trasferito la sua sede a Norimberga.

Il proclama aggiunge che il Governo detiene ancora i più alti poteri e che è il solo che possa far leggi e dare ordini.

Si ha da Vienna:

Il giornale *Reichpost* ha da Budapest che i comunisti hanno imprigionato vari preti e 160 persone eminenti del vecchio regime.

L'ex-ministro Szterenyi è stato condannato a morte.

Si ha da Francoforte:

Un dispaccio da Monaco di Baviera alla *Frankfurter Zeitung* dice che la Commissione dell'Intesa per l'approvvigionamento della Baviera ha ricevuto la comunicazione che deve lasciare Monaco nel caso di una proclamazione della Repubblica dei Consigli.

Si ha da Berlino: Il Governo ha dichiarato, che in conformità della costituzione, possono essere ammessi nella Commissione degli Stati soltanto quelli il cui Governo abbia per base le elezioni generali e goda la fiducia della rappresentanza popolare. Poichè queste due condizioni non esistono nella Repubblica dei Consigli di Monaco, questa non può appartenere alla Commissione degli Stati.

Si ha da Bamberga: I deputati di tutti i partiti borghesi della Franconia protestano contro la proclamazione della Repubblica dei Consigli e chiedono ai funzionari, agli operai, ai contadini e ai borghesi della Baviera di schierarsi dietro alla Dieta liberamente eletta. La Baviera è sull'orlo dell'abisso e tutto è perduto se non si protegge contro la guerra civile, il saccheggio e la carestia. Un'altra conseguenza è il blocco economico completo da parte dell'Intesa e la sospensione del traffico ferroviario, delle importazioni delle derrate alimentari e del carbone. È impossibile attendere soccorsi dalla Russia nè dall'Ungheria, che soffrono esse stesse la fame. La conclusione della pace sarebbe ritardata.

MADRID, 8. — Lo stato d'assedio è stato tolto a Valenza e sarà tolto domani ad Alicante.

TRIESTE, 8. — Nei giorni 1 e 2 aprile scoppiarono gravissimi disordini in tutta la Slavonia.

A Kutjek, Zambor, Vukovar, Drankovaz avvennero scontri sanguinosi fra la popolazione e le truppe serbe. Sono segnalati molti morti e feriti.

Tutti sperano che verrà quanto prima convocato il Parlamento croato e che ciò metterà fine allo stato anormale delle cose.

A Funfkirschen (Pecs) sono scoppiati gravi moti nelle truppe serbe. Queste hanno affisso per la città manifesti ove inneggiano alla repubblica serba e finiscono col motto: « A morte i Karageorgevic ».

La *Der Neue Tag* del 5 aprile pubblica che Zagabria venne tappezzata con manifesti riproducenti la protesta inviata da Radic alla conferenza della pace. Il giornale segnala nuovi gravissimi disordini ed accenna alla possibilità che per farli cessare Radic venga messo in libertà. Il giornale riproduce integralmente la protesta commentandola in senso favorevole e facendo notare quale enorme strada ha fatto in tutta la Croazia il movimento autonomistico repubblicano.

PARIGI, 8. — *Camera.* — Il presidente del Consiglio polacco, Paderewsky, assiste alla seduta dalla tribuna diplomatica, Noulens è al suo banco di deputato.

Il presidente della Camera, Deschanel, legge un indirizzo della Dieta polacca.

I deputati rivolti verso Paderewsky applaudiscono gridando: « Viva la Polonia! ».

Paderewsky saluta e gli applausi raddoppiano.

Deschanel aggiunge che farà pervenire alla Dieta polacca i ringraziamenti della Camera francese. (Applausi unanimi).

Il ministro degli esteri, Pichon, si associa al Governo ed aggiunge: Noi manterremo alla Polonia tutto il nostro appoggio per la sua formazione definitiva e perchè piena giustizia sia fatta al suo diritto; noi consideriamo la Polonia come necessaria garanzia della stabilità della pace e della tranquillità dell'Europa ricostituita secondo il diritto dei popoli. (Applausi generali).

Tutti i deputati volti verso Paderewsky applaudiscono freneticamente. Paderewsky, visibilmente commosso della manifestazione, saluta.

Si approva con 235 voti contro 201 il principio della rappresentanza proporzionale come base della riforma elettorale.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*